

TEATRO TANGO - Associazione culturale senza scopo di lucro
Milano, 10 settembre 2015

La sede legale viene fissata in 20145 Milano MI – via Giotto 3, il primo Consiglio direttivo è formato dai soci fondatori Elisabetta Vicenzi, Paolo Pietroni, Eleonora Maria Cristina Di Corrado, Piero Garzia, Cesare Cadeo e Simonetta Maria Cattaneo. Le funzioni nell'ambito del Consiglio Direttivo vengono così attribuite:

Presidente Paolo Pietroni

Vice Presidente e Tesoriere Elisabetta Vicenzi

Segretario Simonetta Maria Cattaneo

Cesare Cadeo, Piero Garzia ed Eleonora Maria Cristina Di Corrado Consiglieri.

Essa sarà regolamentata dal seguente:

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione - sede - durata

E' costituita l'Associazione culturale denominata "TEATRO TANGO – Associazione culturale senza scopi di lucro".

La sede della società è stabilita nel Comune di MILANO. E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale, istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro Comune del territorio nazionale od all'estero.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci e con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni ed enti aventi scopi analoghi ovvero culturali, scientifici, sociali ed umanitari.

Articolo 3 – Scopi dell'Associazione.

L'Associazione ha lo scopo di divulgare e approfondire la cultura del tango e dell'Argentina attraverso lo studio e la pratica di tutte le attività artistiche.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- a) Istituire e promuovere corsi e scuole di formazione atti allo scopo;
- b) creare ed organizzare eventi ed opere teatrali, cinematografiche e televisive;
- c) creare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale;
- d) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- e) collaborare con mezzi mediatici;
- f) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e conoscenza delle potenzialità culturali e artistiche del mondo del tango e dell'Argentina non solo come arricchimento culturale e artistico ma anche sociale ed emozionale;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento dello scopo sociale;
- h) promuovere l'attività di operatori del settore presso gli associati;
- i) promuovere l'attività di operatori sanitari attraverso l'uso della disciplina "tango terapia"
- j) promuovere le attività artigianali e commerciali attinenti la cultura del tango e dell'Argentina;
- k) l'associazione si propone per la gestione di attività di luoghi pubblici o privati atti alla divulgazione e formazione di quanto indicato nei precedenti punti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine di sostenere economicamente l'attività istituzionale.

Articolo 4 – Soci

Possono far parte della presente associazione le persone fisiche, giuridiche e le Associazioni con scopi sociali e culturali simili ed affini e le "Associazioni aderenti" come definite e regolamentate dal successivo articolo 5 del presente Statuto.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si classificano nelle seguenti categorie:

- soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

- soci onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti da tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione, possono ricoprire qualsiasi carica istituzionale. Su delibera assembleare possono essere esonerati dal pagamento dell'annuale quota associativa.
- Soci sostenitori, si considerano tali coloro che, attraverso un minore contributo annuale, intendono sostenere economicamente l'Associazione.

La qualifica di socio comporta la possibilità di frequenza e partecipazione alla vita associativa dell'Associazione e di assistere agli eventi e alle manifestazioni dalla stessa organizzati.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La presentazione della domanda dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea ordinaria.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'Associazione e annualmente al versamento della quota sociale. La quota sociale e i contributi eventualmente versati dal socio non possono essere trasmessi a terzi.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare in corso.
- decadenza per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione, o per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o per altri motivi che ne comportino indegnità, per danni morali o materiali arrecati all'Associazione;
- omesso versamento della quota associativa annuale.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa. Il Socio inadempiente non ha diritto di voto e non potrà partecipare alle assemblee della Associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tutti i soci ordinari hanno diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati;

Tutti i soci ordinari sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità relative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono ammessi alla vita associativa soci minori di età con tutela dei genitori.

Articolo 5 – Associazioni Aderenti

Ai fini della diffusione nel territorio nazionale dell'oggetto, dello scopo e dei presupposti dell'Associazione, come indicato agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, è favorita l'adesione di Associazioni indipendenti che abbiano la loro sede ed il loro ambito di attività al di fuori del Comune di Milano (di seguito "Associazioni Aderenti") a condizione che le medesime rispondano ai seguenti requisiti:

1. le Associazioni Aderenti siano associazioni ai sensi degli artt. 14 - 34 e seguenti del Codice Civile non a scopo di lucro;
2. le Associazioni Aderenti abbiano il medesimo oggetto sociale, o le stesse finalità, di cui all'art. 3 del presente statuto ed abbiano aderito per statuto o per i patti associativi che le governano ai medesimi presupposti ed orientamenti culturali.
3. gli statuti delle Associazioni Aderenti ovvero i patti associativi che li governano devono prevedere l'obbligo da parte dei propri organi direttivi e/o gestionali di
 - (a) informare preventivamente il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente, di ogni iniziativa di carattere pubblico che comporti contatti e/o interazioni con scuole, istituzioni pubbliche e/o privati e/o enti locali e territoriali ovvero una diffusione sulla stampa e sui mezzi di informazione, locali e nazionali, ivi incluso internet, al fine di dare una identità nazionale alla intera organizzazione "Teatro Tango";
 - (b) versare l'annuale quota associativa
 - (c) partecipare attivamente alla vita associativa dell'Associazione aderendo ai programmi di formazione culturale, pena la decadenza della qualità di socio dalla presente associazione;

La compatibilità dello statuto o dei patti associativi dei Soci Aderenti è determinata dal Consiglio Direttivo che si esprime sulla compatibilità di singole parti o dell'insieme del testo statutario. L'eventuale dichiarazione di non compatibilità comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo pena la non ammissione ovvero la sua esclusione nel caso d'Associazione Aderente già ammessa.

Le Associazioni Aderenti, una volta ammesse, dovranno utilizzare nella loro attività e comunque promuovere la denominazione Teatro Tango, il logo e l'immagine della presente associazione.

Il venir meno per qualsiasi motivo della qualità di Socio di un'Associazione Aderente, determina ipso jure l'automatico e immediato divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione "Teatro Tango" in qualsiasi forma, effettuando di conseguenza, anche le opportune modifiche statutarie ovvero dei patti associativi che le governano. Eventuali deroghe dovranno essere concordate di volta in volta con delibera del Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto.

L'assunzione della qualità di Socio ordinario di un'Associazione Aderente non farà venire meno l'indipendenza ovvero l'autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, commerciale ed amministrativa della medesima rispetto la presente associazione".

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. Il Vice-presidente;
- e. Il Segretario
- f. Il Tesoriere;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo.

Articolo 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta che lo stesso Presidente, o il Consiglio direttivo, o almeno un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto affisso alla sede sociale almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 giorni (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono, in sede di prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci fondatori, ordinari e onorari.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Sono rieleggibili.

Alla fine del suo incarico il Consiglio Direttivo si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 3 anni salvo diversa delibera assembleare. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o revoca o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo dovrà, entro il termine di trenta giorni, convocare l'Assemblea degli associati per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci nei casi previsti dall'articolo 4 del presente Statuto;
- Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone, ove necessario, i rappresentanti da scegliere tra i Soci fondatori, ordinari e onorari.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Sono ammesse le convocazioni anche a mezzo fax o posta elettronica.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, risponde del buon andamento, dell'associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario.

Articolo 9 – Il Presidente

Il presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci e dirige l'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 10 – Vice Presidente

Il Vice presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 11 – Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a Lui demandato dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni delle Assemblee. Il segretario avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti anche a carattere continuativo con gli Enti pubblici e privati e le organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione. Per le attività svolte in nome e per conto dell'Associazione al Segretario potrà essere conferita la rappresentanza legale verso terzi per determinati atti e rapporti su designazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 13 – Emolumenti Organi istituzionali e amministrativi

E' vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo per le cariche istituzionali rivestite con compensi individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Articolo 14 – Patrimonio e Finanze

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e dalle entrate costituite in genere da:

- quote di iscrizione dei Soci versate all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo,
- quote associative e contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo,
- contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei soci, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti rispetto al bilancio ordinario,
- versamenti volontari degli associati,
- contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti ed enti privati di ogni genere a sostegno e sviluppo delle attività culturali dell'Associazione
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di associati
- sponsorizzazioni e attività collaterali istituite per la raccolta di fondi necessari al sostentamento e allo svolgimento delle attività culturali per le quali l'Associazione si è costituita.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili:

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 – Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare a disposizione di tutti i soci presso la sede dell'Associazione nei 7 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Articolo 17- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

Articolo 18- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Paolo Pietroni

Elisabetta Vicenzi

Eleonora Maria Cristina Di Corrado

Piero Garzia

Cesare Cadeo

Simonetta Maria Cattaneo